Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2021/0046(COD)

16.11.2021

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne
(COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Birgit Sippel

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....15

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne
(COM(2021)0096 – C9-0088/2021 – 2021/0046(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0096),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, gli articoli 74 e 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0292/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2019/***816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e del regolamento (UE) 2019/***818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne	recante modifica del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti][17] stabilisce che, nel contesto degli accertamenti, dovrebbero avere luogo verifiche a fini di sicurezza negli stessi sistemi consultati per chi presenta domanda di visto o domanda di autorizzazione ai viaggi nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. In particolare, ai sensi del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti][18] i dati personali di chi è sottoposto agli accertamenti dovrebbero essere confrontati con i dati Europol, con le banche dati Interpol sui	***soppresso***

documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), così come con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) per quanto concerne le persone condannate per reati di terrorismo e altri reati gravi.

[17] Op. cit. 15.

[18] Op. cit. 15.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'accesso a ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti][19] atti a stabilire se una persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.	***soppresso***

[19] Op. cit. 15.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti][20], che costituisce uno sviluppo dell'acquis di	***soppresso***

Schengen nel settore delle frontiere, modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008[21], (UE) 2017/2226[22], (UE) 2018/1240[23] e (UE) 2019/817[24], che costituiscono a loro volta uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel settore delle frontiere, per accordare i diritti d'accesso, ai fini degli accertamenti, ai dati contenuti, rispettivamente, nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES) e nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). La modifica parallela del regolamento (UE) 2019/816 per accordare i diritti d'accesso, ai fini degli accertamenti, a ECRIS-TCN non poteva tuttavia rientrare nello stesso regolamento per motivi di geometria variabile, poiché il regolamento che istituisce ECRIS-TCN non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Il regolamento (UE) 2019/816 dovrebbe quindi essere modificato da uno strumento giuridico distinto.

[20] Op. cit. 15.

[21] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

[22] Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

[23] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un

sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

[24] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire l'accesso a ECRIS-TCN ai fini dei controlli di sicurezza stabiliti dal regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti][25], la cui finalità è a sua volta il rafforzamento del controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e il loro indirizzamento alle procedure adeguate, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere realizzato solo a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di	***soppresso***

proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

[25] Op. cit. 15.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1
Regolamento (UE) 2019/816
Articolo 1, lettera e – articolo 2 – articolo 3, paragrafo 6 – articolo 5 – articolo 7 – articolo 7 bis (nuovo) – articolo 24, paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 1	***soppresso***
Modifiche del regolamento (UE) 2019/816	
Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato:	
1. all'articolo 1 è aggiunta la lettera e) seguente:	
"e) le condizioni alle quali ECRIS-TCN è usato dalle autorità competenti al fine di effettuare un controllo di sicurezza in conformità del regolamento (UE) …/…[28] [regolamento sugli accertamenti]*.";	
**** Regolamento (UE) …/… [regolamento che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817] (GU …)***	
2. l'articolo 2 è sostituito dal seguente:	
"Articolo 2	
Ambito di applicazione	
Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni	

sull'identità dei cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali condanne [e di gestire le frontiere][29]. Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni del presente regolamento che si applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano anche ai cittadini dell'Unione che hanno anche la cittadinanza di un paese terzo e che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri.

Il presente regolamento inoltre:

(a) agevola e aiuta nella corretta identificazione delle persone, in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/818;

(b) sostiene gli obiettivi del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli di sicurezza.";

3. all'articolo 3, il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6) "autorità competenti", le autorità centrali ed Eurojust, Europol, EPPO [, l'unità centrale ETIAS istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera][30] e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti], che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;"

4. l'articolo 5 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"c) un indicatore che segnali, ai fini del [regolamento (UE) 2018/1240 e degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti], che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato per un reato di terrorismo o altri reati elencati

nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 se tali reati sono punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni, e, in tali casi, il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna.";

(b) dopo il paragrafo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. Nel caso in cui emergano riscontri positivi a seguito dei controlli di sicurezza di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti], gli indicatori e il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono accessibili e consultabili solo dalle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] ai fini di detto regolamento.";

5. all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di riscontro positivo, il sistema centrale trasmette automaticamente all'autorità competente le informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ed eventuali corrispondenti informazioni sull'identità. Tali informazioni sull'identità sono utilizzate al solo scopo di verificare l'identità del cittadino di paese terzo interessato. Il risultato di un'interrogazione del sistema centrale può essere utilizzato al solo scopo di:

(a) introdurre una richiesta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI;

(b) introdurre una richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del presente

regolamento;

(c) [gestire le frontiere][31];

(d) valutare se un cittadino di paese terzo oggetto di controlli di accertamento rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, conformemente al regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti].";

6. dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Utilizzo di ECRIS-TCN ai fini degli accertamenti

Le autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] hanno il diritto di accedere alla banca dati del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) e di interrogarla, tramite il portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818, ai fini dell'esercizio dei compiti loro conferiti dall'articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti].

Ai fini del controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti], le autorità competenti di cui al primo comma hanno accesso solo alle registrazioni di dati nel CIR cui è stato apposto un indicatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.

La consultazione dei casellari giudiziali nazionali in base ai dati di ECRIS-TCN cui è stato apposto un indicatore avviene conformemente al diritto nazionale e usando canali nazionali. Le autorità nazionali rilevanti trasmettono un parere alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] entro due giorni se gli

accertamenti hanno luogo sul territorio degli Stati membri o entro quattro giorni se gli accertamenti hanno luogo alle frontiere esterne. L'assenza di un parere entro tali termini significa che non vi sono motivazioni di sicurezza di cui tenere conto.";

7. all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati ai soli fini:

(a) di individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi;

(b) [di gestire le frontiere][32], oppure

(c) degli accertamenti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti].".

[28] GU ...

[29] COM/2019/3 final.

[30] Op. cit. 29.

[31] Op. cit. 29.

[32] Op. cit. 29.

Or. en

Motivazione

La relatrice non è convinta che le disposizioni che concedono diritti di accesso generali alle autorità competenti siano necessarie per consentire lo svolgimento efficace dello screening.

MOTIVAZIONE

La relatrice esporrà di seguito le principali ragioni degli emendamenti presentati nel progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN) e il regolamento (UE) 2019/818 sull'interoperabilità tra la cooperazione di polizia e giudiziaria, l'asilo e la migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 al fine di introdurre uno screening dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne 2021/0046 (COD), adottato dalla Commissione a marzo 2021.

Con il presente regolamento la Commissione ha cercato di introdurre una modifica autonoma del regolamento (CE) 2019/816 al fine di prevedere diritti di accesso in vista della proposta di regolamento sullo screening e di modificare il regolamento (UE) 2019/818 a causa della diversità della base giuridica e della geometria variabile.

Dalla nomina della relatrice, avvenuta il 22 marzo 2021, hanno avuto luogo vari scambi di opinioni, tra cui riunioni con i relatori ombra e riunioni con le parti interessate esterne.

La relatrice condivide l'obiettivo generale della Commissione di consentire l'uso del registro comune di identità (CIR) e del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi ("ECRIS-TCN") durante lo screening. Tuttavia, la relatrice non è convinta che le disposizioni che concedono diritti di accesso generali alle autorità competenti siano necessarie per consentire lo svolgimento efficace dello screening.

La relatrice si rammarica che la Commissione non abbia prodotto una valutazione d'impatto per la proposta di screening e per la presente proposta successiva. La relatrice desidera esprimere la propria gratitudine all'Unità Valutazione d'impatto ex ante del Servizio Ricerca del Parlamento europeo e ai rispettivi contraenti per il lavoro sulla valutazione d'impatto sostitutiva orizzontale relativa al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. La relatrice desidera inoltre esprimere la sua gratitudine agli autori dello studio del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo.